



Oggetto: Modifica artt. 12, 21 e 25 del Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M. n. 96 del 6 giugno 2023

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, art. 11 comma 1;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 3 del 1° ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023 "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del suddetto Decreto Ministeriale *"Al fine di dare attuazione alla riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo entro il termine del 30 novembre"*;
- VISTA** la Nota Ministeriale Prot. n. 11702 del 5 ottobre 2023 nella quale si specifica che: *"con riguardo all'adeguamento dei Regolamenti didattici di Ateneo (RAD), ... - d'intesa con il CUN - ... è possibile procedere all'integrazione dei suddetti Regolamenti, nelle parti/sezioni pertinenti, nel seguente modo:*
- *ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis e 4-bis, del D.M. 270/2004 (flessibilità dell'offerta formativa), "Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella*



misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio”;

- *ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del D.M. 270/2004 (piani di studio individuali), “È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione”;*
- *ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, del D.M. 270/2004 (mobilità nazionale), “È possibile l’acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente”;*

VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. 233243 del 13 ottobre 2023, con la quale si raccomanda “di caricare nella banca dati di riferimento la “proposta” di modifica del RAD entro e non oltre giovedì 9 novembre 2023, corredata di esplicita attestazione da parte del Rettore che le modifiche apportate sono esclusivamente riferite ai punti indicati nella succitata Nota MUR”;

VISTO

il parere favorevole espresso dal CUN nell’adunanza del 15 novembre 2023;

VISTO

il Decreto Direttoriale MUR inviato con prot. 22217/2023 che dispone l’approvazione della modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo e autorizza il Rettore ad emanare con proprio decreto la modifica alla parte generale del Regolamento didattico di Ateneo.



DECRETA

Art. 1 Gli articoli 12, 21 e 25 del Regolamento Didattico di Ateneo sono modificati, secondo le disposizioni contenute nel D.M. 96/2023, come di seguito riportato:

Art. 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. *Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.*

2. *L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina: a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto; b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento di riferimento, gli altri Dipartimenti associati coinvolti nell'erogazione delle attività formative, nonché la relativa Facoltà. Per Dipartimento di riferimento si intende quello responsabile della prevalenza dei crediti erogati e in caso di parità si considerano i crediti delle discipline di base e successivamente quelli delle discipline caratterizzanti. Per dipartimento associato si intende quello responsabile di crediti erogati in misura maggiore o uguale al 5% del totale; c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT; d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula; e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai*



sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 19 del presente Regolamento; g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del D.M. n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD. MM. 16 marzo 2007 e dell'art.23 del presente Regolamento; h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio devono assicurare agli studenti per i corsi di laurea e per quelli a ciclo unico una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti e nelle discipline caratterizzanti per i corsi di laurea magistrali, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3-bis Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

4. Relativamente alle attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di studio siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

5. Per quanto riguarda le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi, il numero minimo di crediti attribuibili è stabilito dalla normativa in vigore. Per tali attività possono essere utilizzati per i corsi di laurea e per quelli a ciclo unico settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti e per



le sole attività caratterizzanti per i corsi di laurea magistrale. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

6. L'ordinamento didattico è accompagnato dalla scheda informativa della banca dati ministeriale. 7. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Tale possibilità viene meno se la media degli immatricolati nel triennio precedente risulti inferiore a due volte e mezzo la numerosità minima della classe stabilita dalla normativa in vigore.

Art. 21 - Curricula e piani di studio.

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono prevedere più curricula o indirizzi, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studio individuale è il percorso formativo con il relativo carico didattico che lo studente deve svolgere per il conseguimento del titolo finale.

Per piano di studio statutario si intende il piano stabilito nel regolamento del corso di studio relativamente a ciascun indirizzo previsto. Il piano di studio statutario può prevedere opzioni tra insegnamenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o a settori diversi, nel rispetto dei vincoli predeterminati dallo stesso regolamento didattico di corso di studio. Qualora nei corsi di studio 509, dopo la durata normale del corso, risultino ancora studenti iscritti, il Consiglio di corso di studio/classe definisce i necessari adeguamenti del piano di studi statutario ai fini della revisione del regolamento.

È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Il piano di studio individuale è approvato dal Consiglio di corso di studio ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.



2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 25 – Mobilità nazionale e internazionale

*1. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri **atenei italiani** sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.*

2. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

3. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata dei soggiorni. I Consigli di classe o i Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.

4. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione.

Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.

5. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può



sostituire, con parere favorevole del Consiglio di corso/classe, un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.

6. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nel Regolamento d'ateneo per gli studenti, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

- Articolo 2** Le modifiche saranno applicabili a partire dall'Anno Accademico 2024/2025.
- Articolo 3** Le modifiche apportate al Regolamento Didattico di Ateneo sono esclusivamente riferite ai punti indicati nel Decreto Ministeriale 96/2023.
- Articolo 4** Eventuali disposizioni presenti nel Regolamento Didattico di Ateneo che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal D.M. 96/2023 dovranno considerarsi a tutti gli effetti "superate".
- Articolo 5** Il presente Decreto Rettorale è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Visto dal Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale